

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4862 del 14/10/2020
Oggetto	AZIENDA AGRICOLA FILIERA UNO Soc. Agr. S.r.l., Via Valluzza n. 90, Nonantola (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5014 del 13/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. **AZIENDA AGRICOLA FILIERA UNO SOC. AGR. S.R.L.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI, SITA IN VIA VALLUZZA n. 90 IN COMUNE DI NONANTOLA (MO) (RIF. INT. N. 214 / 03484080365)  
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 16/03/2020 “Disposizioni per la gestione di differimento di termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA ed AUA”;
- la Determinazione dirigenziale del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna n. 14347 del 24/08/2020 “Differimento termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA ed AUA, data di riferimento”;

richiamata la **Determinazione n. 610 del 10/02/2020** di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ad Azienda Agricola Filiera Uno Soc. Agr. S.r.l., avente sede legale in Via della Pace n. 10 in comune di Castelnuovo Rangone (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di allevamento intensivo di suini (punto 6.6 lettera *b* All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via Valluzza n. 90 in comune di Nonantola (Mo);

richiamate in particolare le seguenti prescrizioni contenute nell'AIA sopra citata:

- **punto D2.2.9** dell'Allegato I, col quale si richiede la trasmissione entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA di una relazione tecnica che documenti l'efficacia di abbattimento delle emissioni di ammoniaca associata al sistema di deodorizzazione dei liquami ad opera di batteri;
- **punto D2.2.10** dell'Allegato I, col quale si richiede la presentazione entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA di uno studio di fattibilità finalizzato a valutare la possibilità di ridurre i valori di Azoto e Fosforo escreti, agendo sulla formulazione dietetica, con riferimento ai range previsti dalle BAT n° 3 e 4 delle BAT Conclusions di settore;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA inviata dalla Ditta il 29/09/2020 mediante il Portale AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 139262 del 29/09/2020, con la quale il gestore chiede una **proroga di ulteriori otto mesi** per ottemperare a quanto prescritto ai punti D2.2.9 e D2.2.10 dell'Allegato I sopra citati, in considerazione del fatto che:

- la scadenza per la consegna della documentazione richiesta risultava cadere il 10/08/2020;
- le difficoltà legate alla pandemia da COVID-19 e i relativi decreti governativi che hanno stabilito obblighi emergenziali hanno limitato fortemente lo svolgimento delle attività;
- lo stato di emergenza è stato via via prorogato con decreti nazionali e la Regione Emilia Romagna, con la Determinazione dirigenziale del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale n. 14347/2020, facente seguito alla Delibera di Giunta Regionale n.211/2020, ha concesso proroga fino al 29/09/2020 per adempiere agli obblighi di presentazione di documentazione prescritti in AIA;
- nonostante la proroga prevista dalle disposizioni regionali, ad oggi il gestore ha necessità di avere a disposizione altro tempo per predisporre la documentazione richiesta, per avere la possibilità di contattare e incontrare vari referenti tecnico-scientifici specialisti della materia, nonché di consultare bibliografia e casi di studio eventualmente già pubblicati e disponibili, oltre che di svolgere opportune verifiche aziendali;

dato atto che il 29/09/2020 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

dato atto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la potenzialità massima di allevamento, il ciclo di allevamento applicato e gli impatti aziendali sulle diverse matrici ambientali;

dato atto che la relazione relativa al trattamento di deodorizzazione è stata richiesta al citato punto D2.2.9 allo scopo di acquisire maggior informazioni riguardo tale sistema, anche ai fini di una sua eventuale equiparazione ad altri sistemi di trattamento dei liquami contemplati dalle BAT Conclusions di settore, in considerazione del fatto che ad oggi non si dispone di dati scientifici e/o

sperimentali che ne documentino l'efficacia. Non si rilevano tuttavia criticità ambientali a tale riguardo e, ritenendo accettabili le motivazioni addotte dal gestore, **non si riscontrano elementi ostativi alla concessione della proroga** richiesta dal gestore;

dato atto che la richiesta di uno studio di fattibilità per la riduzione dei valori di Azoto e Fosforo escreti di cui al citato punto D2.2.10 deriva dal fatto che l'istruttoria svolta in sede di riesame di AIA ha evidenziato livelli di escrezione superiori ai range BAT-AEPL previsti rispettivamente dalle BAT n° 3 e 4 delle BAT Conclusions di settore; a tale proposito, si ribadisce che i valori BAT-AEPL non costituiscono limiti prescrittivi e che la tipologia di suini trattata nello specifico ciclo di allevamento di Filiera Uno (suini danesi, con ciclo di allevamento molto più breve rispetto allo standard) non è contemplata nelle tabelle relative alle BAT sopra citate. Per tale ragione, si conferma che non è necessario prevedere un piano di adeguamento alle BAT e, ritenendo accettabili le motivazioni addotte dal gestore, **non si riscontrano motivi ostativi alla concessione della proroga** richiesta dal gestore;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del sub-procedimento è il Dott. Richard Ferrari, tecnico esperto titolare di I.F. di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 610 del 10/02/2020** ad Azienda Agricola Filiera Uno Soc. Agr. S.r.l., avente sede legale in Via della Pace n. 10 in comune di Castelnuovo Rangone (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di allevamento intensivo di suini (punto 6.6 lettera *b* Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via Valluzza n. 90 in comune di Nonantola (Mo), come di seguito indicato:

**a) i punti 9 e 10 della sezione D2.2 "Comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I sono sostituiti dai seguenti:**

9. **Entro il 29/05/2021**, il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Nonantola una **relazione tecnica** che documenti l'**efficacia di abbattimento delle emissioni di ammoniaca** associata al sistema di deodorizzazione dei liquami ad opera di batteri. Per la stesura di tale relazione potranno essere utilizzati dati di letteratura scientifica

(indicandone espressamente la fonte), ma si raccomanda anche di raccogliere dati sperimentali e statisticamente significativi direttamente dal sito aziendale.

10. **Entro il 29/05/2021**, il gestore deve presentare ad Arpae di Modena e al Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio uno **studio di fattibilità** finalizzato a valutare la possibilità di ridurre i valori di Azoto e Fosforo escreti, agendo sulla formulazione dietetica.

- **di stabilire** che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 610 del 10/02/2020**;
- **di fare salvo** il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 610 del 10/02/2020, per quanto non modificato dal presente atto;
- **di inviare** copia del presente atto ad Azienda Agricola Filiera Uno Soc. Agr. S.r.l. e al Comune di Nonantola tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni del Sorbara;
- **di informare** che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**